


**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****SEZIONE CIVILE****IL GIUDICE DELEGATO**

Letta l'istanza del liquidatore della procedura ex art 14 ter L 3/2012 relativa a



rilevato che il creditore Rag Ettore Trippitelli ha formulato osservazioni, ex art. 14 octies della legge n. 3/2012, avverso l'ammissione in privilegio anziché in prededuzione del proprio credito insinuato in qualità di professionista che ha assistito il  nella presentazione della domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio; -

rilevato che la Dr Eleonora Monaldi, in qualità di liquidatore designato nell'ambito della predetta procedura, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice ai sensi dell'art. 14 octies co. 4 della legge n. 3/2012;

- ritenuto che al credito del professionista contabile che ha assistito il debitore sovraindebitato nella presentazione del ricorso per la ammissione alla procedura di liquidazione ex art 14 ter L 3/2012 debba riconoscersi natura prededotta , alla stregua della previsione contenuta nell'art. 14 duodecies co. 2 della legge n. 3/2012, trattandosi di credito sorto "in funzione" della liquidazione, in quanto indispensabile per fornire allo stesso OCC – come concretamente è dimostrato nel caso in esame - i dati ed i documenti idonei alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore e funzionali alla strutturazione della domanda ; né il contabile che assiste il debitore , in quanto professionista fiduciario da tempo a conoscenza della sua contabilità , è assimilabile all'ausiliario dell'OCC o dal questo sostituibile;

d'altra parte, la previsione contenuta nell'art. 13 co. 4 bis della legge n. 3/2012 (come modificato dalla legge 176/2020 di conversione del decreto-legge n. 137/2020 ma applicabile anche alle procedure pendenti come quella in esame) , secondo cui " *i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, **compresi quelli relativi alla assistenza dei professionisti**, sono soddisfatti con preferenza*



rispetto agli altri...." " , non è ripetuta nell'art 14 duodecies comma 2 per un mero difetto di coordinamento, in assenza di ragioni per diversificare il trattamento del compenso dei professionisti – fra i quali va certamente compreso il consulente contabile del debitore - nelle tre procedure di sovraindebitamento e tenuto conto della analoga previsione di prededuzione nelle procedure concorsuali “maggiori”, sulla base dell'art. 111 co. III l.f.,

ritenuto pertanto che al credito del Rag Trippitelli – professionista contabile che insieme all'Avvocato ha assistito il debitore per presentare la domanda di liquidazione – debba riconoscersi natura prededucibile

PQM

- visto l'art. 14 octies co. 4 della legge n. 3/2012, **ammette il Rag. Ettore Trippitelli al passivo** della procedura di liquidazione del patrimonio di , per il credito nella misura già riconosciuta dal liquidatore , **in prededuzione** , in tal senso formando definitivamente lo stato passivo della procedura.

Si comunichi alle parti e al liquidatore.

Rimini, 14-10-2021

Il Giudice delegato

dott. Francesca Miconi

